REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **PARMA** SEZIONE **7**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**RAMPELLO**	**VINCENZO**	**Presidente**
☐	**VOLPI**	**MARCO ALBINO**	**Relatore**
☐	**LARINI**	**EVIO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1279/09
  depositato il 25/11/2009

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA REGISTRO
  contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PARMA S.P.A.
  difeso da:
  [redacted]
  P.LE SANTAFIORA 7 43100 PARMA

proposto dal ricorrente:
[redacted]43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1279/09

UDIENZA DEL

10/02/2010 ore 09:00

SENTENZA
N° 16/07/10

PRONUNCIATA IL:

10/02/2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

10/02/2010

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Fatto

Con ricorso depositato in data 25.11.2009 [redacted], come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato l'iscrizione di ipoteca su immobili effettuata da Equitalia Emilia Nord chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, per i motivi di cui ad articolata argomentazione difensiva in atti.

La difesa ricorrente rileva, in via preliminare, che le iscrizioni ipotecarie oggetto della presente vertenza non risultano essere mai state notificate alla ricorrente, ciò che ne determina l'illegittimità e nel merito eccepisce mancata prova dell'esistenza delle prodromi che cartelle di pagamento e di avvenuta notifica delle stesse.

Diritto

Il ricorso merita accoglimento.

L'atto impugnato appare infatti viziato sotto diversi profili di legittimità.

In primis, l'atto impugnato è inquadrabile tra quelli cui è applicabile l'obbligo della motivazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente - l. n. 212 del 2000 – e pertanto, la comunicazione di iscrizione ipotecaria, che per definizione fa riferimento ad un altro atto, deve essere corredata da quest'ultimo, sì da doversi concludere per l'illegittimità dell'atto impugnato anche nel caso in cui non sia

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - PARMA -

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna Equitalia Emilia Nord al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di soccombenza che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre IVA e Cassa Previdenza come per legge.

Parma, lì 10.02.2009

IL RELATORE

(Avv. Marco A. Volpi)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - PARMA -

IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo Rampello)